

VITTORIO EMANUELE II.

Ré di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme

ECC. ECC. ECC.

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra

Abbiamo Decidato e Ordiniamo che l'incassato progetto di legge sull'ordinamento degli Istituti di educazione e istruzione militare sia presentato al Parlamento Nazionale e incarichiamo il nostro Ministro di esporne i motivi e sostenerne la discussione

Art^o 1^o

Il Collegio dei figli di militari e la Regia Accademia Militare faranno riordinati allo scopo di fornire Ufficiali al Reale Esercito in proporzione ai bisogni, e secondo la legge 13 Novembre 1853, per l'arrangiamento nel Reale Esercito

Art^o 2^o

Il loro nuovo ordinamento farà stabilito per Decreti Reali aventi per base le disposizioni della presente legge

Cittolo 1^o

Collegio Militare

Art^o 3^o

Il primo di detti Istituti avrà la denominazione di Collegio Militare e farà preparatorio al fuoco

Art^o 4^o

Il Collegio Militare farà un Istituto d'istruzione tecnica, in cui sarà dato un insegnamento analogo a quello dei Corpi speciali istituiti dalla legge 11 Ottobre 1848, per Collegi consigli Nazionali, dirigendo l'educazione e l'istruzione degli allievi ad abilitarli ad essere ammessi nella Regia Militare accademia

Art^o 5^o

Esso comprenderà 1000. Allievi Consiglieri

Art^o 6^o

Il Corso degli Studj conterrà di Cinque anni

Art^o 7^o

Per essere ammessi nel Collegio, i giovani dovranno essere nell'età degli 11. anni compiuti ai 13, e compresare di avere frequentato con successo in uno dei Collegi Nazionali gli studj del Corso d'istruzione primaria.

Oltremano tuttarà essere ammessi anche nel 14^o e nel 15^o anno di età quando risultino inoltre, per via di effami,

Capaci di far passare un medioteramento i primi al 1^o anno di corso, ed i secondi al 2^o _____

Art 8.

Il prezzo della pensione farà di £ 800. annue.

Sarà inoltre pagata per Corso di ciascun allievo, al suo ingresso nel Collegio, una somma da fissarsi nel Decreto Reale menzionato all'art^o 2^o.

Art 9.

Gli allievi non saranno ammessi a ricevere più di un anno lo stesso corso annuale; ne potranno rimanere nel Collegio oltre al 19^{mo} anno di età.

Art 10.

Compiuto con successo il Corso del Collegio, gli allievi che intenderanno intraprendere la carriera militare, avendo attitudine fisica per la medesima, saranno ammessi nella Reale Accademia Militare, gli altri che non si troveranno nelle stesse disposizioni potranno aspirare alle medesime carriere e prerogative, che sono e che potranno essere in avvenire attribuite agli allievi sortenti dagli istituti d'istruzione tecnica.

Cittadella II

R. Accademia Militare

Art 11.

La R. Accademia Militare conferirà la sua denominazione attuale, e continuerà ad avere per istituto di formare i giovani Uffiziali da fornirsi alle varie armi del Re. Esercito, per essere destinati ai Corpi a tenore degli articoli 11. della legge sull'avanzamento già menzionata.

Art 12.

Essa comprendrà 250. allievi uomini.

Art 13.

Sarà divisa in due distinti Corpi di Studi, cioè uno per la Fanteria e la Cavalleria, ed uno per l'artiglieria e per il Genio Militare.

Il primo confisterà di tre anni, il secondo di quattro.

Art 14.

L'ammissione nell'Accademia si intenderà aver luogo per il 1^o anno del Corso per la fanteria e cavalleria.

L'ammissione nel Corpo per l'artiglieria e per il genio sarà limitata al Numero d'allievi prestabili ogni anno dal Ministro della Guerra, e avrà luogo in seguito ad un esame di Concorso che farà aperto fra i nuovi ammessi nell'accademia.

Art 15.

Per essere ammessi, i giovani dovranno, all'epoca del loro ingresso nell'Istituto, essere nell'età dei 16. anni compili ai 18.

Dovranno inoltre, se non effuso dal Collegio Militare;

(a) aver compito il Corso d'istruzione secondaria, compreso il Corso di filosofia, oppure il Corso d'istruzione tecnica, comprendendo di averne sostenuto gli esami con successo in un Istituto d'istruzione pubblica.

(b) superare gli esami d'ammissione che faranno dientro a quelli di uscita dal Collegio Militare.

A

descrivendo della medesima Commissione a tenore di un programma che farà stabilito dal Ministro
della Guerra e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

Art 16.

Gli allievi i quali abbiano almeno un anno di buon servizio potranno essere ammessi agli esami
di cui al § 6. del precedente articolo, e quando li superato felicemente potranno entrare all' Accademia
militare fino all' età di 28 anni compiuti se Caporali, o Sottili, e di 25 se Ufficiali.

Art 17.

Gli prezzo della pensione sarà di £ 1200. annue.

Gli allievi dovrà inoltre, al suo ingresso nell' Istituto prossedersi del Corredo che farà stabilito
col Decreto menzionato all' Art 8.

Art 18.

Non potrà ripetersi lo stesso corso annuale più di un anno, né più di una volta nell' intero corso.

Art 19.

Gli allievi che avranno compiuto con successo il corso per la fanteria e Cavalleria, dovranno
avocarla fisica al Servizio Militare, faranno promossi al grado di Sottotenente nelle armi di Fanteria, o di
Cavalleria.

Art 20.

Gli allievi del Corso per l' artiglieria e per il Genio saranno, al compimento del 5° anno, promossi
al grado di Sottotenente nell' Istituto stesso, ed al termine del corso saranno destinati col medesimo grado ai
Corpi dell' Artiglieria e del Genio come allievi del Corso Complementare Speciale.

Superati gli esami di questo Corso, saranno promossi al grado di Esercitamento ed ammessi definitivamente
a far carriera nell' arma in cui sono entrati.

Art 21.

Gli Ufficiali sortenti dalla Reale Accademia Militare faranno chiamati per ordine di merito a riempire
i posti nel loro grado che si troveranno vacanti nelle armi, o cui sono destinati.

Quelli che non potranno avere collimento immediato per deficienza di posti, dovranno tuttavia far servizio
in sovrannumero, e saranno classificati nella posizione d' aspettativa stabilita dalla legge 25. Maggio 1852.
sullo stato degli Ufficiali.

Gli ufficiali in tal guisa colllocati per deficienza d' impiego nella posizione d' aspettativa dovranno pareggiarsi
agli ufficiali in aspettativa per sopravvenzione d' impiego.

Cittolo III
Disposizioni Finanziarie

Art 22.

Medianti il presento della pensione annua e della provista di prime Corde di ciascun allievo, tanto
il Collegio Militare come la Reale Accademia Militare dovranno sopperire da se ad ogni spesa occorrente per il
guerriero, l' istruzione, il vello e il vestiario degli allievi del proprio Istituto.

Art 23.

Lo Stato promuove queste istruzioni militari assegnando ogni anno in bilancio la somma di £ 120,000

per ciascuno dei due Istituti, da impiegarsi in 150. posti gratuiti o pensioni a favore del Collegio Militare, ed in 100 a favore della Regia Accademia Militare, suscettibili di essere divise sia le une che le altre in mezza pensioni.

Art 24.

Le pensioni e le mezza pensioni faranno assegnate dal Re sulla proposta del Ministro della Guerra con le seguenti norme:

Art 25.

Una pensione ed una mezza pensione fra le suddette saranno date al termine d'ogni anno di corso sia nel Collegio Militare, che nel Corpo per la fanteria e la Cavalleria, dell'Accademia in premio ai due allievi di ogni Classe più distinti per studio e per condotta.

Una mezza pensione sarà data parimenti nell'Accademia all'allievo più distinto d'ogni Classe per l'artiglieria e per Genio.

Art 26.

Le altre pensioni o mezza pensioni del Collegio Militare saranno destinate agli allievi figli dei militari, degli impiegati e delle altre persone benemerite dello Stato, che per scarsità di mezzi di fortuna abbiano bisogno di essere ajutati nell'educazione della loro prole.

Sarà però sempre data la preferenza ai figli di militari contemplati all'art 29. della legge 27. Giugno 1850, che adempiano alle condizioni richieste per l'ammissione nel Collegio.

Art 27.

Quelle dell'Accademia saranno date ogni anno al concorso fra gli allievi sortienti dal Collegio Militare e gli esterni indicati all'art 15.

Gli esami d'Istituto del Collegio dei primi e gli esami d'ammissione nell'Accademia dei secondi serviranno a comporre una lista Generale, per ordine di merito, di tutti gli allievi ammissibili.

Le pensioni o mezza pensioni disponibili ogni anno saranno assegnate agli allievi di essa lista che si trovano nella condizione di fortuna designata nell'articolo precedente seguendo l'ordine in cui sono nella medesima lista collorati purché compresi nei primi due luoghi.

Però avranno ragione di preferenza i figli di militari contemplati all'articolo 29. della legge 27. Giugno 1850, compresi nella lista degli ammissibili, qualunque sia il posto che si occupano.

Art 28.

Lo Stato verrà inoltre in difesa a questi Istituti, in quegli anni in cui il numero degli allievi fosse minore di 80. nel Collegio, e di 220. nell'Accademia, compiendo in ragione del numero d'allievi in deficit la spesa annua costante degli stipendi del personale addetto.

Art 29.

La presente legge farà posta in vigore a cominciare dal Corpo scola stico degli anni 1855-56.

Le disposizioni transitorie per la sua attuazione faranno stabilito dai Decreti

Reali accennati all' art^o 2^o

Dat Volog^o addi 1^o. Novembre 1811.

Pietro Giannini

ospiti G. Giannini

118.

1. Oct. '04.

Adunato Seg. Istituto di adunazione
ed istruzione militare

Signori

Proseguendo nell'opera del
ordinamento dell'Esercito, ho l'onore
di presentare alla Camera conforme-
mente agli ordini del Re il progetto
di una riforma di cui ella ha espresso
ripetutamente il rendeiro, e che atta-
mente richiedono le condizioni dei
tempi, e più i bisogni dell'Esercito,
quella cioè degli Istituti di
educazione ed istruzione militare.

Il gran numero di uffiali-
simi in aspettativa per le riduzioni
avvenute nei corpi permette di porporre
quest'importante ordinamento
agli altri di più urgente attuazione,
che ora sono prefatti in legge. fu-
rato così maggior campo a diminuire
le molteplici difficoltà che compli-
cano questo materia ed a meglio
matuorire la soluzione.

Convinto che dall'ordinamento che
sortiranno gli istituti militari
dipende principalmente l'avvenire
delle condizioni morale ed intellettuale
dell'Esercito, ho diligentemente curato
che lo studio ne ricevesse più profondo
e più compiuto che fosse possibile
chiamando a concorso i lumi di

apposite comunicazioni, del congresso consultivo permanente della Guerra, e consultando altri ~~più~~ D'esperienza d'aluni tra i militari più competenti nella materia, non che di parecchie persone illustri nello insegnamento universitario.

Unitamente al progetto di legge comune alla Camera un volume di documenti contiene la lunga serie di studj, & discussioni ed progetti stati a questo proposito elaborati dal 1849 in qua, riporti nell'ordine cronologico. E fra riconoscere nei medesimi quali e quante siano le diffissità che riguardano la questione, e potranno seguire le diverse fasi per cui fu condotto a risolversi nel progetto proposto.

La legge di cui ora si tratta è una neoparia conseguenza di quella del 13 gennaio 1853 sull'avanzamento nel R. Esercito. È in essa stabilito (art. 5^o) che nessuno può arrivare al grado di sottotenente se non i sotto ufficiali che hanno due anni di servizio in tal grado in un corpo dell'Esercito, e risultano idonei (art. 1^o) ad essere ufficiali, o gli allievi degli istituti militari che hanno soddisfatto in essi alle condizioni stabilite per tale promozione.

La medesima legge ha determinato altresì (art. 15) la proporzione da conservarsi fra gli ufficiali

delle due, proveniente, aleggiando
ai primi il tempo dei posti che si
rendono vacanti nei rispettivi corpi.

E' necessario ora perché tali provi-
-vigioni abbiano effetto che si provveda
ad alimentare sia l'una che l'altra
sorgente, di modo che ciascuna possa
forzare all'esercito il suo con-
-gentile d'uffiziali voluto dai bisogni
annui.

Nella previsione d'una possibile
diffidenza d'uffiziali provenienti
dagli Istituti, il Regolamento per
l'esecuzione della legge suddetta (8 giugno
1854 - f. 80) ha fatto ai sotto uffiziali
delle armi di fanteria e di cavalleria
una parte più larga all'avanza-
mento, ammettendoli a riempire,
oltre al tempo che loro compete, anche
i posti che non sarebbero occupati
dagli altri. Ma se questa disposizione
è voluta nella neopatia di compiere
i quadri, è d'uopo però che la sua
applicazione sia per quanto è possi-
-ibile limitata, perché lo spirito
della legge non ne venga alterato.

Vuolsi infatti avvertire che se
egli è giusto di riconoscere nei sotto
uffiziali il merito delle qualità
militari acquisite sotto le armi
e di una maggior pratica nei
servizi, s'egli è soprattutto giusto

Di lasciare ai giovani che la legge chiama a servir la patria nelle armi un aspera larga via nella carriera militare, non è men vero però che gli alunni appositamente educati alla milizia negli Istituti militari reano nei corpi un maggior corso d'istruzione appropriata e profonda da più estesa cultura. Il bis della gioventù, e taluni anche le tradizioni militari della famiglia; la legge volle quindi a ragione auerzarsi che la maggioranza degli Ufficiali non abbia solo l'idoneità sufficiente ad esercitare la propria carica, ma avendo da tali istituti sia quarantiglie di sota istruzione e di educazione militare compiuti.

Ora il numero degli Ufficiali da fornirsi ogni anno all'esercito nelle circostanze normali risulta dai computi fatti essere di 105, cioè:

M° 73 per la fanteria
" 16 per la cavalleria
" 16 per la Artiglieria
dei quali, 35, a mente della

legge sull'avanzamento sono:
= citata, sono tratti dai sotto
uffiziali, e 70 dagli Istituti
militari, cioè 60 per le armi
& fanteria e cavalleria, e 10 per
quelle d'artiglieria del Genio.

Ecco i termini positivi in cui la
questione generale è moscritta.

È necessario a raggiungere questo
supplici scopo

1° Un sistema d'insegnamento
in tutti i corpi di Truppa atto a
formar buoni sotto uffiziali, e adare
il mezzo a questi di acquistare l'
idoneità a diventare uffiziali.

2° Un ordinamento degli istituti
militari per cui siano formati
uffiziali distinti per istruzione e per
educazione militare nel numero e
nelle proporzioni sopra indicate.

Illo provveduto al punto insti-
tuendo fino dall'inverno del 1849
le scuole reggimentali, le quali per-
toto un rapido incremento, e portano
già fin d'ora larghi frutti, talché
può considerarsi come un fatto com-
piuto. Rimane ora a provvedersi al
secondo, che forma l'oggetto della legge
che propongo alle deliberazioni della

camera.

La S. Accademia militare, cui
nissuno al certo vorrà contrariare il
vanto d'aver refo eminenti servizi
all'Esercito, ed essere stata il fondo
e l'alimento principale dello spirito
militare che tuttavia ferse fra i
nostri Uffiziali, è insufficiente ai
bisogni attuali. Mentre da una
parte già richiede riforme che
diano agli studj una direzione più
appropriata al suo scopo e ne pongano
l'ordinamento in armonia coi tempi
mutati, dall'altra non fornisce
attualmente che una media di 35
uffiziali all'anno, via appena la
metà del necessario: questo numero
poi, per effetto dell'ordinamento
presente della medesima, lungi
dal ripartirsi egualmente fra le
varie armi si divide per lo più
in 10 Uffiziali delle armi speciali,
10 di cavalleria e 14 di fanteria;
di modo che quest'ultima arma
non arriva a ricevere che il quarto
del numero occorrente.

Separare il corpo delle armi
speciali da quello delle armi di
fanteria e di cavalleria, per fare
un istituto a parte: ridurre questo
secondo corpo a tre armi invece di
cinque, ed il primo a quattro invece
di sei: aprire il più ampio adito

all'ammissione nei due istituti,
restringendo le condizioni d'ammi-
sibilità all'età del giovine, ad
esami di conosco e ad una spesa
accettabile alle mediorienti fortune:
prosere infine anche alle famiglie
meno agiate il mezzo d'avviare i
figli nella carriera militare dando
a conosco pensioni e mezza pensione
gratuite; tali furono sommariamente
le principali riforme state suggerite
come base al voluto riordinamento (a)

(a) Vedi i documenti n.

Mentre ho avolute queste due
ultime proposte che si riferiscono
all'ammissione, pugnavano le
altri volte varie idee in fatto di
educazione militare, ed influivano
anche questione di finanza ed tempo
che le rendevano poco praticabili.

Ed inverso la ragunazione dell'
Accademia in due distinti istituti
richiederebbe l'alloggiamento di un
nuovo locale per gli allievi del
corso delle armi speciali, che per
soprappiù non potrebbe stabilirsi
se non nella capitale, dove soltanto
si può avere il personale neoparis
al volto insegnamento d'quel corso:
i pochi allievi d' tale istituto, che
non eccederebbero il numero di 50 circa
non potrebbero sopportare col prezzo della
pensione che una minima parte
della spesa del personale di governo

del dipendente personale ineguale,
osùché dovrebbe essere rapportata
perfino interamente dallo Stato:
l'adito aperto all'ammissione im-
mediata nel corso delle armi speciali
a cui si tende generalmente, dimin-
uirebbe grandemente il numero
di concorrenti al corso delle altre
armi, il quale, pur deve sommin-
istrare un numero d'uffiziali
sufficiente dell'altro. Per contro
la riunione dei due corvi in un medesimo
istituto, mentre ne migliora le condizioni
economiche, fa ancora sì che l'uno rigiori
dei maggiori studi dell'altro e questo
alla sua volta ritragga dello spirito
militare più vivace di quello con cui
prova di utilissima influenza. Quindi
anche ne seguirà più uniforme impronta
di educazione militare fra gli uffiziali
delle varie armi; e viceversa confermando
quel legame di fratellanza che unio avrà
è uno dei più preziosi frutti che abbia
a decidervisi da un istituto militare.

Là riduzione poi del numero degli
uffizi di corso, la quale trae seco come
conseguenza l'ammissione dei giovani
all'età assai inoltrata di circa 17
anni è la questione predominante
in tutte, quella che intacca più
profondamente la parte miglior

nell' ordinamento attuale dell' Accade-
mia, cioè l' educazione militare.

E forza riconoscere che tale
riduzione è voluta dalla ristretta
capacità dei locali dell' accademia.
Infatti qui non comprendono ora
che 220 allievi, e potranno al più
mediante nuove disposizioni riceverne
250, numero da cui non si potrebbero
trarre i 70 Uffiziali occorrenti
ogni anno, se non riducendo a tre
anni il corso più numeroso di fanteria
ed di cavalleria, ed a quattro anni
il corso delle armi speciali. E per
è voluta altresì dalla convenienza
di porre gli istituti militari in
armonia cogli altri istituti di
pubblica istruzione, affinché il
paupiaggio possa aver luogo da questi
agli anni 11 circa, e dopo che sia
protratta al termine dell' istruzione
secondaria dei corsi speciali termini
che giungono verso i 17 anni. E per
infine concorda perfettamente col
tempo necessario all' compimento
degli studj voluti sia nell' uso che
nell' altro caso, e coll' età richiesta
dalla legge per l' avanzamento al

grado di Sottotenente.

E non che richiedesi da un istituto militare non solo che egli formi all'esito giovani istruiti nelle scienze militari, ma molti altri e soprattutto che li abbia formati militari per carattere e per sentimenti, molti che ne abbiano educato il cuore a tradurre in atto gli insegnamenti della scienza.

Ma risultato così speciale non può essere assicurato se non da una educazione militare istituita nell'età in cui si forma il carattere dell'uomo, e maturata per molti anni; onde ho la convinzione che a tal scopo l'età di 17 anni sia di già d'oriente molhata e soprattutto che non sia sufficiente il breve giro di tre anni.

Assumendo pertanto come una neofita la riduzione negli anni di corso, si vedrà indispensabile che l'Accademia sia preceduta da un altro istituto militare, che intraprenda l'educazione dei giovani al termine dell'istruzione primaria, cioè ad 11. anni, e forniscia alla medesima senon tutti almeno una gran maggioranza di suoi allievi.

Da queste considerazioni si (a) originarono successivamente i vari altri progetti e ordinamenti consegnati fra i documenti (b) nei quali le diverse difficoltà sopra esposte non

(a) V. Documenti n.

(b) V. Documenti n.

potevano trovare una soluzione attuabile se non colla determinazione di consentire il collegio di Meaux oggi per figli di militari in istituto preparatorio all'Accademia.

Non è senza esitazione che il Governo si è avinto a proporre di variare la destinazione di questo istituto che il Re Carlo Alberto creava coll'intento di provvedere all'educazione dei figli dei militari che sia per la scarsità dei loro mezzi di fortuna sia per le condizioni inerenti al servizio militare mai potessero provvedere eppi stessi a questo Ufficio; ma i nuovi ordinamenti dell'Esercito avendo cambiato le condizioni di quel collegio rispetto al medesimo, eppi diventerebbe superfluo eseguire scopo per non dir danno, se non gli venisse assegnato un nuovo posto nel sistema generale dell'istruzione militare.

Questa istituzione infatti ebbe per mira di usufruttare la beneficenza che sin da tempo si dice ne è il carattere principale, allo scopo di fornire all'Esercito buoni elementi per la classe dei sotto Uffiziali; ma la maggior durata attuale del servizio sotto le armi e le nuove reggimentazioni forniscono ora il mezzo in tutti i Corpi d'avere sotto Uffiziali non solo istruiti, ma anche abituati

al servizio, ed atti al comando; come si
risulrebbe attualmente assai più
dannofo che utile all'esercito che in
non innanzo sottratti uffiziali per altra
via che non per quella del merito
acquistato in servizio nei rispettivi corpi.

Inoltre varie disposizioni dell'
ordinamento attuale del collegio richie-
dono radicali riforme, fra le quali
principalmente l'obbligo imposto
agli allievi di servire per 16 anni nell'
Esercito, e lo scopo unicamente mili-
tare dato all'istituto, per cui gli
allievi che non hanno sortito dalla
natura una disposizione al servizio
militare sono alla loro uscita dal
collegio fuorviati da ogni altro corso
di pubblica istruzione e da ogni
altro collocamento in carriera.

Credo infine, proposito d'igno del
Governo e del Parlamento, quello di
dare un più ampio sviluppo al
generoso pensiero del fondatore di
questo collegio, concordandone il
carattere benefico, ed aprendo a suoi
allievi l'adito all'Accademia e
quindi a tutta la carriera militare.

Mentre si apre questo più ampio
mezzo di educazione per figli dei mili-
tari che possono aspirare a diventare
uffiziali, altre istituzioni sono intanto
già attuate, per quelli che non possono
immediatamente aspirarvi, le quali

conoscono a supplire al Collegio sullo
e provvedono nel tempo stesso ad altri
buoni pure importanti dell'esercito.
Nella scuola militare d'fanteria isti-
tuita in Ivrea nel 1860 sono educati
ed istruiti 80 allievi Tamburini; nella
scuola militare d'fanteria in Pinerolo
lo sono parimenti 40 allievi trom-
bettieri; la Casa Reale Sivaldis
d'arti conta 60 allievi di artifici,
sicché in totalità si provvede all'
educazione ed all'istruzione di 180
figli & truppe; numero assai grande
se si considera come il numero degli
ammobigliati vada diminuendo nell'
esercito mentre le cure che dopo ema-
nata la legge sulle pensioni militari
il Governo si rese specialmente a)
vibito d'inizzare onde mantenerlo
in moderati confini.

Non segue però ... dalla suon
istruzione che verrà affidata al
Collegio militare, che di là abbiano
ad esere tratti tutti gli allievi
della militare Accademia. Basta
allo scopo del Governo che egli ne
communiestri la maggior parte;
poiché quand'anche un certo
numero ne provenga d'altronde,
facilmente egli si informerà entro
nello stabilimento a quegli spiriti
militari da cui già per lunga edu-
cazione sono animati i compagni che

vi trova. D'altra parte è manifesta
la concomitanza di lasciar dischiuso l'
adiò all' accademia di quei giovani
distinti e volenterosi che all' età di 11.
o 12 anni non potranno a per amor
dubbia vocazione sivome i apparirlo
in quella età o per altri impedimenti
fruire del collegio militare. Finalmente
il conorso degli alunni del collegio
militare con quelli dell' insegnamento
civile varrà senza dubbio a mantenere
fra l' uno e gli altri un emulazione
profusa specialmente a quell' istituto.

Oltre agli allievi del collegio
militare ed a quelli provenienti dall'
insegnamento civile, il progetto ammette
ancora per posti di allievo nell' accademia
una terza categoria di candidati, vale
a dire quei sotto uffiziali, caporali
e soldati, che siano in grado di subire
l' esame d' ammissione e per l' età in
cui si trovano siano tuttora atti a
profittare di un corso scolastico. S' età
loro però spendo ad ogni modo superiore
di parecchi anni a quella degli altri
allievi, non si dissimula il governo
gli inconvenienti cui può dar luogo
in un istituto d' educazione siffatta circo:
stanya, sivome altresì non si dissimula
che potrebbe porgere occasione d' abusi
per parte d' alunni giovani sotto uffiziali
e soldati il pretesto di prepararsi all'
esame d' ammissione all' accademia.

Ma d'altra parte considerando come
sia giusto ed equo che a quei giovani
che la legge nella loro interruppe
lavoro una carriera per cui avevano
fatto studj e spese considerabili, lo
stato agira l'adito di una carriera
equivalente in cui usufruire gli
studj fatti. Sconde mente il governo
si propone di ovviare agli indubbi
abusi con appropriata cautela, propone
però che si adotti la massima dell'
impossibilità di tali giovani.

Ecco le principali considerazioni
che hanno dettato il nuovo ordina-
mento dei due istituti militari
tracciati nei tit. I e II del progetto
di legge.

Rimane che aponiamo brevemente le ragioni
delle impostazioni finanziarie cui il progetto pro-
vvede alla sostentanza di detti stabilimenti.

Non occorre indicare alla Camera come
istituti di tal natura richiedano spese considerabili,
le quali, ove si limitino esclusivamente a carico degli
allievi importano una pensione assai elevata,
stale che avuto riguardo allo stato delle fortune
nel nostro paese un assai ristretto numero di
giovani potrebbe superarvi, mentre riceverà
quanto più questo numero sarà scarno, tanto più
dovrà elevarsi la pensione. Ad ogni modo, per
questo ristretto numero di allievi non basterebbe per certo
allo scopo che lo Stato si propone con tali istituzioni.

È dunque inevitabile che lo Stato compro ampiezza alle
loro sostanze, e questa necessità fu riconosciuta dalle varie
commissioni che attesero allo Studio nel precedente progetto.

Rimaneva però a determinare in qual proporzione
dovrebbe avvenire tale economia, e vide la Camera dai
documenti che le segnava comunicati i fatti parecchio noti
espresso il desiderio che la pensione degli allievi fosse ridotta
a termini tali che la maggior parte delle private
fortune potesse sostenere il prezzo. Ma quanto maggiore
l'argomento non era vero i privati tanto più ne aspirava:
mentre ne resultò aggravato l'orario, ed il Governo sia
dovuto considerare come la somma di lire 380 mila
che per l'uno e l'altro istituto si stanziavano
nel progetto costituiva già per sé un notabile risparmio,
onde doversi astenere da più larghe proposte.

Due istituti basteranno quindi
a se stessi, purché siano alimentati
da un sufficiente numero d'allievi,
e non si ricchezza dalla finanza dello
Stato in loro favore se non di promuo-
vere il welfare della gioventù verso
i medesimi, instaurando con qualche
larghezza pensioni gratuite da come:
-derii sia inter' sia dimezzate.

La spesa proposta a tal fine
reca un risparmio di oltre ad 80 mila
lire all'anno su quella ordinaria:
mente stanziata fin' ora in bilancio
per due istituti.

La composizione delle pensioni
e delle mezze pensioni sudette ha
per norma nel progetto di legge, le
condizioni seguenti cioè:

1° L'idoneità a compiere il corso
con successo e ad intraprendere la carriera
militare.

2° La benemerenza del padre verso
lo Stato o come militare, o come

impiegato, o per qualsivoglia titolo.

3º. S'insufficienza di mezzo di fortuna dell'allievo o della sua famiglia a pagare la pensione o la mezza pensione, fatta eccezione soltanto per figli di militari morti per ragione di servizio, secondo il disposto della legge sulle pensioni di ritiro.

Se non che l'idoneità non potrebbe convenientemente essere in ambedue gli istituti misurata co' gli stessi metodi.

Nel collegio militare, stante la tenera età degli allievi all'epoca dell'ammissione, un esame comune sarebbe imprudente a dare un sicuro fondamento al giudizio comparativo sulle speranze che i giovanetti possono inspirare pel futuro; oppure si credette prova sufficiente d'idoneità l'aver soddisfatto alle condizioni d'ammissione e' essere stati nominati allievi.

La disposizione poi proposta nella legge, per cui non si proponga ripetere che una volta sola il med. anno di corso, né tal cosa possa ripetersi più di una volta in tutto il corso di studj, farà sgomberi sanciti: vamente quei posti gratuiti che furono occupati da allievi inapigli di buona riuscita.

Nell'accademia invece un esame

di concesso unione agli allievi che
hanno compiuto il corso del Collegio
militare e agli altri aspiranti
esterini, stabilirebbe non solo la loro
durezza all'ammissione, ma servirebbe
a classificare gli ammissibili secondo
l'ordine di merito rispettivo, ed a distribuire
nell'ordine stesso i posti gratuiti a quelli
che hanno anche gli altri requisiti
sulla indicati, esclusi tuttavia coloro
che si trovano compresi nell'ultimo
terzo della lista, sì come quelli che
non darebbero garanzia di buona
riposta tale da indurre lo Stato a
quella spesa in loro favore.

Cale disposizione avia l'anon :
veniente per taluno degli allievi del
Collegio militare che avia in epo
goduto di pensione o di mezza pensione
gratuita, & non poter continuare
ad averla nell'accademia, quantunque
idoneo, e fors' anco & non poter proseguire
nella carriera militare, a cui si è desti-
nato da famiglie, ma quantunque
io abbia avuto di mira principalmente
di farli che l'elemento militare
fornito dal Collegio si trovi nell'
accademia in maggioranza, ho
reputato tuttavia necessaria questa dispo-
sizione affinchè gli studj del collegio
non si rallentino, e non cadau al difatto
di quelli degli altri istituti di pubblica
istruzione.

Dobbiamo svollo in questa Relazione
le considerazioni ed i principii che
hanno presieduto alla compilazione
del progetto di legge presentato alle
sapienti Diuisioni della Camera.

In esso sono tracciate le basi del nuovo
impianto dei due Istituti, sono stabi-
lito le disposizioni concernenti la
finanza dello Stato.

È riservata alla prerogativa Reale
di determinare più particolarmente
l'ordinamento secondo il quale la legge
avrà esecuzione; affinché però la
camera ne sia pienamente informata,
le comunichiamo i progetti di R.
Decreti nei quali sono svolti i
più minuti particolari dell'
attuazione che il Governo si propone
di dare alla legge.